

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2021, n. 1906

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73 del decreto leg. 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di legge e successivi adempimenti.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dal Direttore del Dipartimento Bilancio Affari generali e infrastrutture, dott. Angelosante Albanese, dal Segretario Generale della Giunta Regionale, dott.ssa Anna Lobosco, e dal Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri, riferisce quanto segue:

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Il Collegio dei Revisori dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e collaborazione con l'ente, si è recentemente espresso in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio chiedendo all'Amministrazione, con il verbale n. 15 del 1 agosto 2021, in atti, di voler assicurare per il futuro *"l'invio della documentazione che deve contenere per ogni singolo debito: 1. la documentazione a corredo, 2. l'insorgere dell'obbligazione giuridica, 3. le motivazioni della mancata previsione di spesa in bilancio e del relativo impegno autorizzatorio della spesa, 4. i requisiti soggettivi e oggettivi inerenti le singole prestazioni, 5. gli importi da riconoscere, suddivisi tra sorte capitale, imposte (IVA), spese accessorie, eventuali interessi con relativo calcolo, tenendo distinto l'utile di impresa. In particolare devono essere indicate le motivazioni per le quali viene portato a riconoscimento il debito nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, anche al fine di valutare eventuali ipotesi di responsabilità per danno erariale"*.

L'organo di revisione, inoltre, ha chiesto assicurazioni in ordine alla trasmissione degli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289 del 2002, ove si stabilisce che: *"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle*

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti".

La questione del riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio è stata ripresa dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti che, nel paragrafo 11 della *Relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020*, si è così espressa: *"In merito a eventuali profili di responsabilità erariale che dovessero emergere in occasione dell'operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (cfr. verbale Organo di revisione n. 15/2021, nonché nota di riscontro della Regione Puglia del 13.8.2021), che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), sussiste in capo a ciascun dirigente o responsabile di servizi, in relazione al settore in cui sono preposti, uno specifico obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente, qualora "nell'esercizio delle loro funzioni" vengano a conoscenza "direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali"; analogo obbligo sussiste per "gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni" (art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016). L'omessa denuncia di danno costituisce fonte di responsabilità erariale ex art. 1, comma 3, l. n. 20/1994".*

Nel prendere atto di quanto sopra esposto e al fine di riunire in un unico documento le istruzioni utili per il procedimento di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, si ritiene necessario definire delle apposite Linee guida che si approvano con il presente provvedimento.

Si stabilisce, inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. f) e comma 3, del Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 5 (Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45) che il Collegio dei revisori esprima un parere preventivo sugli schemi di disegno di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di importo unitario (per ciascuna partita debitoria) superiore ad euro 10.000 (diecimila euro), nonché sugli schemi di disegno di legge per i quali i dirigenti responsabili dell'istruttoria abbiano evidenziato la sussistenza di profili di responsabilità erariale. Il parere viene reso dal Collegio entro 5 giorni consecutivi dalla data di invio della documentazione da parte della struttura responsabile della istruttoria. Decorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente. Il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori ovvero l'attestazione del decorso del termine per il suo rilascio da parte del dirigente responsabile dell'istruttoria è allegato allo schema di disegno di legge di approvazione del debito fuori bilancio.

Il documento a tal fine predisposto, denominato *"Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di legge di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e successivi adempimenti"* è stato illustrato nel corso della riunione svoltasi il 24 novembre 2021 tra le Segreterie generali della Presidenza e della Giunta, il Dipartimento Bilancio, l'Avvocatura regionale e la Segreteria generale del Consiglio regionale, nelle persone rispettivamente del dottor Venneri, della dottoressa Ruffino, dei dottori Albanese e Paladino, dell'avvocato coordinatore Lanza, per le strutture della Giunta, delle dottoresse Gattulli, Del Giudice e del dottor Bavaro, per le strutture del Consiglio. Si è concordato in detta sede il contenuto del documento che si allega che, tra l'altro, ridefinisce gli adempimenti connessi all'invio dei debiti fuori bilancio ai Revisori dell'ente e alla Corte dei conti, consentendo di sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Regionale le Linee guida predisposte.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 10, commi 2, lett. f), e 3 del Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 5 (*Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45*), il Collegio dei revisori esprime un parere preventivo sugli schemi di disegno di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di importo unitario (per ciascuna partita debitoria) superiore a diecimila euro, nonchè sugli schemi di disegno di legge per i quali i dirigenti responsabili dell'istruttoria abbiano evidenziato la sussistenza di profili di responsabilità erariale. Il parere viene reso dal Collegio entro 5 giorni consecutivi dalla data di invio della documentazione da parte della struttura responsabile della istruttoria. Decorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente. Il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori ovvero l'attestazione del decorso del termine per il suo rilascio da parte del dirigente responsabile dell'istruttoria è allegato allo schema di disegno di legge di riconoscimento del debito fuori bilancio;
2. di approvare il documento ad oggetto "*Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi adempimenti*", allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le Linee guida entrano in vigore dal 1° dicembre 2021 e trovano applicazione per gli schemi di disegno di legge aventi ad oggetto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio che saranno cifrati successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione;
4. di notificare copia del presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, ai dirigenti di Servizio, di Sezione e ai Direttori di Dipartimento e figure equiparate;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Gabinetto di Presidenza, alla Segreteria generale del Consiglio Regionale e al Collegio dei revisori dei conti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nonché nella intranet regionale, ove le Linee guida saranno rese disponibili anche in formato editabile in modo da consentire l'utilizzo del modulo di attestazione (allegato A.1).

I sottoscritti Direttori attestano che il procedimento istruttorio ad essi affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture
Angelosante Albanese

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
Anna Lobosco

Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri

Il Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture, dal Segretario Generale della Giunta Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intende integralmente riportata

1. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 10, commi 2, lett. f), e 3, del Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 5 (*Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45*), il Collegio dei revisori esprime un parere preventivo sugli schemi di disegno di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di importo unitario (per ciascuna partita debitoria) superiore a diecimila euro, nonchè sugli schemi di disegno di legge per i quali i dirigenti responsabili dell'istruttoria abbiano evidenziato la sussistenza di profili di responsabilità erariale. Il parere viene reso dal Collegio entro 5 giorni consecutivi dalla data di invio della documentazione da parte della struttura responsabile della istruttoria. Decorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente. Il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori ovvero l'attestazione del decorso del termine per il suo rilascio da parte del dirigente responsabile dell'istruttoria è allegato allo schema di disegno di legge di riconoscimento del debito fuori bilancio;
2. di approvare il documento ad oggetto "*Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi adempimenti*", allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le Linee guida entrano in vigore dal 1° dicembre 2021 e trovano applicazione per gli schemi di disegno di legge aventi ad oggetto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio che saranno cifrati successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione;
4. di notificare copia del presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, ai dirigenti di Servizio, di Sezione e ai Direttori di Dipartimento e figure equiparate;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Gabinetto di Presidenza, alla Segreteria generale del Consiglio Regionale e al Collegio dei revisori dei conti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nonché nella intranet regionale, ove le Linee guida saranno rese disponibili anche in formato editabile in modo da consentire l'utilizzo del modulo di attestazione (allegato A.1).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DOTT. MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1906 del 25 novembre 2021
Codice Cifra: SEG/DEL/2021/00021

Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi adempimenti.

Premessa

I debiti fuori bilancio, come noto, costituiscono un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una somma di denaro sorta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa delle pubbliche amministrazioni. La disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è contenuta nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a norma del quale il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

In relazione alle fattispecie di debito fuori bilancio rientranti nella lettera a) di cui al precedente elenco, il comma 4 dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011 prevede che *il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Come ha chiarito la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, il pagamento di un debito fuori bilancio deve, sempre, essere preceduto dal riconoscimento della sua legittimità in tutte le ipotesi elencate tassativamente al comma 1 dell'art. 73 sopra riportato, ivi compresa quella dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva.

Le ragioni dell'obbligatorietà del preventivo riconoscimento del debito possono così riassumersi:

1. necessità di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso, individuando le risorse per farvi fronte;
2. accertamento della sussistenza dei presupposti di legge ai fini della sua riconoscibilità;
3. accertamento delle cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento e delle eventuali responsabilità connesse e conseguenti, anche ai fini dell'esperimento da parte dell'Amministrazione delle azioni di rivalsa nei confronti di coloro che abbiano ingenerato le fattispecie debitorie (cfr. Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, deliberazione n. 152/2016; Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 55/2014);

4. individuazione, nelle ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, di eventuali misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 205/2014; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 177/2015).

La fattispecie dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 cit., risponde all'esigenza di ricondurre nel sistema bilancio quelle spese che, per natura, inerendo ad un titolo esecutivo riconducibile al concetto di sopravvenienza passiva, non consentono di rispettare le norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, poiché l'obbligazione giuridica risulta esigibile prima che sia avviato il corretto iter di assunzione dell'impegno di spesa. In tale fattispecie, il riconoscimento del debito da parte del Consiglio non può riguardare né l'an né il quantum dell'obbligazione di pagamento che la sentenza pone a carico dell'ente, ma ha soltanto la finalità di individuare le risorse finanziarie con cui farvi fronte e far emergere eventuali profili di responsabilità.

La fattispecie dei debiti fuori bilancio prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 risponde, invece, all'esigenza di ricondurre nel sistema contabile dell'ente le spese per acquisizioni di beni e servizi avvenute in violazione delle ordinarie procedure di impegno di spesa. In tali fattispecie, gli importi riconoscibili devono essere contenuti nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente e l'acquisizione deve essere riconducibile all'espletamento di pubbliche funzioni e dei servizi di competenza. L'accertamento dell'utilità della spesa consiste nel verificare la possibilità di ausilio o di beneficio, derivante dai beni e servizi acquisiti in violazione delle procedure contabili, per l'ente e/o per la comunità amministrata, in relazione ai fini istituzionali della Regione. L'assenza di utilità impedisce il riconoscimento del debito. Per arricchimento si intende invece l'incremento patrimoniale, o il risparmio di spese o la mancata perdita patrimoniale derivata dall'acquisizione irregolare. La misura dell'arricchimento costituisce il limite massimo al quale può arrivare il riconoscimento del debito fuori bilancio, restando precluso il riconoscimento per le somme che superano detto limite. Non costituisce arricchimento e non è, pertanto, riconoscibile l'onere per interessi, spese, rivalutazione monetaria, utile di impresa ed i maggiori esborsi causati da ritardato pagamento.

Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) deve provvedersi con procedura d'urgenza, attraverso la tempestiva predisposizione dello schema di disegno di legge in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, non appena il dirigente della struttura cui il debito inerisce ne sia venuto a conoscenza, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti di cui al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

In materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si è recentemente espresso il Collegio dei Revisori dei conti che, con verbale n. 15 del 1 agosto 2021, ha chiesto, tra l'altro, di assicurare per il futuro *"l'invio della documentazione che deve contenere per ogni singolo debito: 1. la documentazione a corredo, 2. l'insorgere dell'obbligazione giuridica, 3. le motivazioni della mancata previsione di spesa in bilancio e del relativo impegno autorizzatorio della spesa, 4. i requisiti soggettivi e oggettivi inerenti le singole prestazioni, 5. gli importi da riconoscere, suddivisi tra sorte capitale, imposte (IVA), spese accessorie,*

eventuali interessi con relativo calcolo, tenendo distinto l'utile di impresa. In particolare devono essere indicate le motivazioni per le quali viene portato a riconoscimento il debito nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, anche al fine di valutare eventuali ipotesi di responsabilità per danno erariale".

L'organo di revisione, inoltre, ha chiesto di conoscere "se è stato assolto alla previsione della trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti ex art. 23, comma 5, della L. n. 289 del 2002, che obbliga per "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo [Collegio dei revisori dei conti] ed alla competente Procura della Corte dei Conti".

La questione è stata ripresa dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti al paragrafo 11 della *Relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020* dedicato al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ove si legge che: "In merito a eventuali profili di responsabilità erariale che dovessero emergere in occasione dell'operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (cfr. verbale Organo di revisione n. 15/2021, nonché nota di riscontro della Regione Puglia del 13.8.2021), che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), sussiste in capo a ciascun dirigente o responsabile di servizi, in relazione al settore in cui sono preposti, uno specifico obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente, qualora "nell'esercizio delle loro funzioni" vengano a conoscenza "direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali"; analogo obbligo sussiste per "gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni" (art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016). L'omessa denuncia di danno costituisce fonte di responsabilità erariale ex art. 1, comma 3, l. n. 20/1994".

Tanto premesso, nell'ottica di coordinamento e collaborazione tra le strutture regionali ed al fine di raccogliere in un unico documento le regole e procedure operative in materia di debiti fuori bilancio, con le presenti Linee guida si riassumono le istruzioni per la redazione degli schemi di disegno di legge di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio da parte delle strutture proponenti e per il celere ed ordinato espletamento degli adempimenti dovuti.

1. Attestazione della presenza dei presupposti per la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio e della verifica di profili di responsabilità

La verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, anche al fine dell'accertamento di eventuali connessi profili di responsabilità, è in prima battuta di competenza, secondo le normali regole amministrative, del Dirigente responsabile del servizio di spesa che, nell'istruire il provvedimento, attesta sia la sussistenza dei presupposti per la riconoscibilità del debito fuori bilancio, ovvero delle condizioni in presenza delle quali l'ordinamento, a tutela degli equilibri di bilancio, consente di regolarizzare sotto il profilo contabile e finanziario la spesa, ancorché originariamente assunta senza preventivo impegno, sia l'avvenuta verifica in ordine alla eventuale evidenza di profili di responsabilità.

A tale riguardo si rinvia, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina generale sull'obbligo di contestazione degli addebiti disciplinari contenuta nell'art. 55-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e nei contratti collettivi di lavoro, nonché ai principi generali sull'obbligo di denuncia di fatti dannosi. In applicazione di detti principi, il Dirigente responsabile del servizio di spesa – ove ravvisi un'ipotesi di danno o rilevi fatti o comportamenti con potenzialità lesiva degli interessi dell'ente – provvede, con separata ma contestuale comunicazione rispetto alla redazione dello SDL di riconoscimento del debito, ad inoltrare espressa segnalazione direttamente all'organo amministrativo di vertice ovvero alla Giunta regionale se ritiene che il fatto dannoso sia imputabile al Direttore di Dipartimento, o figura equiparata.

Alla luce delle richieste formulate dal Collegio dei Revisori dei conti nel citato verbale n. 15/2021, i Dirigenti responsabili dell'istruttoria dello schema di disegno di legge sono chiamati ad attestare, per ciascuna delle partite debitorie oggetto di riconoscimento:

- a. la sussistenza dei presupposti per la riconoscibilità del debito;
- b. la coesistenza, con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio ex articolo 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 118/2011, dei requisiti dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente. In particolare, i Dirigenti attestano che il debito inerisce a beni o servizi che, pur acquisiti in violazione delle norme contabili, rientrano nell'espletamento delle funzioni istituzionali della Regione e dei servizi di competenza della struttura che propone il suo riconoscimento e che sono produttivi di utilità e di arricchimento per l'ente;
- c. che si ravvisa ovvero non si ravvisa, allo stato degli atti e per quanto consta ai Dirigenti che sottoscrivono l'attestazione, la sussistenza nell'insorgere del debito o nelle vicende successive alla nascita dell'obbligazione di fatti o condotte suscettibili di valutazione sotto il profilo sia della responsabilità amministrativo-contabile sia della responsabilità dirigenziale o disciplinare, secondo le norme vigenti.

Ne consegue che, a decorrere dalla data del 1° dicembre 2021, agli schemi di disegno di legge dovranno essere allegati, a pena di irricevibilità, oltre alla relazione di accompagnamento e al referto tecnico, il modulo di attestazione redatto in formato PDF/A conforme al modello allegato alle presenti Linee guida (**allegato A.1**). Ad integrazione e modifica di quanto disposto a pagina 5 delle vigenti *"Linee guida per la gestione degli Schemi di Disegno di Legge come documenti originali informatici nel sistema CIFRA 1"*, approvate con DGR n. 977/2020, il punto 2. del paragrafo *"Gestione degli Schemi di Disegno di Legge come documenti originali informatici con il sistema CIFRA"* è sostituito con il seguente:

"2. La proposta si compone, nell'ordine, di:

- a. frontespizio;*
- b. relazione tecnica di accompagnamento;*
- c. articolato;*
- d. referto tecnico (ove previsto);*
- e. eventuali allegati parte integrante e sostanziale dello Schema di Disegno di Legge;*
- f. modulo di attestazione (solo per i debiti fuori bilancio);*
- g. parere del Collegio dei revisori dei conti ovvero attestazione del dirigente di decorrenza del termine previsto per il rilascio (per i debiti fuori bilancio ove richiesto).*

I componenti di cui alle lettere a-b-c-e devono essere contenuti in un unico file codificato con le regole descritte nel paragrafo "Formato del file". I componenti di cui alle lettere d.

(referto tecnico), f. (modulo di attestazione) e g. (parere del collegio dei revisori/attestazione) vanno invece allegati distintamente. Con riferimento al componente di cui alla lettera c. (articolato), deve essere obbligatoriamente contenuta, in un apposito articolo, la norma finanziaria recante la corretta quantificazione degli oneri finanziari, diretti e indiretti, e la indicazione delle modalità di copertura finanziaria, per ciascun anno e per ciascun intervento previsto. In mancanza di nuovi o maggiori oneri finanziari, lo SDL deve contenere – a pena di irricevibilità – apposito articolo recante la clausola di neutralità finanziaria o invarianza finanziaria e nella allegata relazione tecnica di accompagnamento deve essere motivatamente data evidenza della insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale.”

Qualora, tra i documenti caricati nel sistema CIFRA 1, manchi il modulo di attestazione, ovvero il modulo sia incompleto o privo di sottoscrizione, la Sezione Bilancio e Ragioneria restituisce lo SDL alla struttura proponente per la dovuta integrazione.

2. Indicazioni per la redazione della relazione di accompagnamento al disegno di legge, ai sensi dell'art. 34 comma 4 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28

Nella relazione di accompagnamento allo schema di disegno di legge, i Dirigenti che istruiscono la proposta effettuano una descrizione accurata e una dettagliata ricostruzione delle cause che hanno portato alla formazione del debito fuori bilancio, in modo da offrire ai soggetti e agli organi che intervengono nell'iter procedurale gli elementi di cognizione utili a compiere valutazioni ed assumere decisioni.

Nella relazione di accompagnamento allo schema di disegno di legge che deve essere firmata congiuntamente dall'Assessore di riferimento e dai Dirigenti delle strutture deputate all'istruttoria devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) il momento e le circostanze nei quali è insorta l'obbligazione di pagamento;
- b) le ragioni del mancato impegno preventivo della spesa nel bilancio;
- c) in caso di debiti fuori bilancio da acquisizione di beni e servizi, l'utilità e l'arricchimento per l'ente;
- d) l'esatto ammontare del debito da riconoscere, con la distinta indicazione degli importi dovuti a titolo di: sorte capitale, imposte (IVA), spese accessorie, eventuali interessi con relativo calcolo, utile di impresa (in caso di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 118/2011);
- e) relativamente alla quantificazione delle spese legali nei riconoscimenti di cui all'articolo 73 comma 1 lett. a) e nei successivi atti gestionali di liquidazione e pagamento, il regime fiscale del legale e se la parte vittoriosa sia o meno un soggetto passivo IVA o, se pur soggetto passivo IVA, la stessa non porti in detrazione l'imposta relativa alla fattura dell'avvocato difensore, in conformità a quanto indicato con circolare AOO_116/15110 del 22 dicembre 2020 (allegato A.2), alla quale si rinvia.

3. Parere preventivo da parte del Collegio dei revisori dei conti

Nell'ambito dell'attività consultiva non obbligatoria dell'organo di revisione dell'Ente, la Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto del comma 2 lett. f) e comma 3

dell'articolo 10 del Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 5, ha disposto che il Collegio dei revisori esprima parere preventivo sugli schemi di disegno di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di importo unitario (per ciascuna partita debitoria) superiore ad euro 10.000 (diecimila), nonché nei casi in cui i dirigenti responsabili dell'istruttoria abbiano evidenziato nel modulo di attestazione la sussistenza di possibili profili di responsabilità. Il parere viene reso dal Collegio entro 5 giorni consecutivi dalla data di invio della documentazione da parte della struttura responsabile della istruttoria. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Lo schema di disegno di legge corredato, quindi, del parere, ovvero di apposita attestazione del decorso del termine per il suo rilascio da parte del dirigente responsabile dell'istruttoria, prosegue l'iter approvativo.

I provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio non soggetti all'acquisizione del parere preventivo dell'Organo di revisione contabile sono trasmessi al Segretario Generale della Giunta Regionale con le modalità di cui al paragrafo 4., per la sottoposizione ai controlli di qualità di secondo livello, da svolgersi su un campione di leggi individuate con motivate tecniche di campionamento. La presente disposizione si applica a far data dal 1° gennaio 2022, previa integrazione e modifica delle *Linee guida sul sistema dei controlli interni nella Regione Puglia* approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1374 del 23.07.2019.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo di invio al Collegio dei revisori di tutte le leggi di riconoscimento di debito fuori bilancio con la necessaria documentazione a corredo (v. infra paragrafo 4.).

4. Trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Controlli di qualità di secondo livello.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Ente è tenuto a trasmettere gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio al Collegio dei revisori dell'Ente, in qualità di organo di controllo, e alla Procura della Corte dei Conti. L'invio va effettuato agli indirizzi pec del Collegio dei revisori dei conti e della Procura contabile territorialmente competente.

D'intesa con la Segreteria Generale del Consiglio regionale, è stato convenuto che agli adempimenti connessi e conseguenti si procede come segue:

- per i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 il Gabinetto della Presidenza, contestualmente alla promulgazione della legge regionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Unitamente alla legge regionale di approvazione del debito fuori bilancio, va inviata la documentazione a corredo resa disponibile dal Consiglio regionale;
- in caso di riconoscimento del debito fuori bilancio per decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 73 comma 4, per la fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), il Consiglio comunica senza indugio, in via telematica, alla Segreteria della Giunta regionale l'intervenuto decorso del predetto termine. Invia, inoltre, mensilmente al Collegio dei revisori e alla Procura della Corte dei Conti il relativo disegno di legge, unitamente alla

documentazione a corredo, dando atto dell'intervenuto riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per effetto del decorso del termine ai sensi dell'articolo 73 comma 4.

5. Adempimenti gestionali successivi al riconoscimento del debito fuori bilancio

Con riferimento al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, la Corte dei conti, nell'ambito della relazione al giudizio di parificazione del rendiconto 2020, ha rilevato che *"anche nel 2020 si sono registrati tempi lunghi per l'assunzione delle determinazioni dirigenziali di impegno; per taluni debiti fuori bilancio risalenti al 2019 (...) le determinazioni non risultano ancora adottate"*. A tal fine, nel rinviare integralmente al contenuto della nota prot. n. AOO_116/14750 del 14 dicembre 2020 (**allegato A.3**), si invitano i dirigenti responsabili della spesa di adottare tempestivamente i provvedimenti di impegno e di liquidazione successivi al riconoscimento della legittimità del debito.

Dall'analisi dei debiti fuori bilancio relativi al 2020 è emersa la presenza di differenze tra il maggiore importo oggetto di riconoscimento quale debito fuori bilancio, con legge o disegno di legge, e per il quale è stata effettuata una prenotazione contabile, e il minore importo della spesa effettivamente impegnata, comportando di fatto una riduzione di risorse da potersi destinare ad ulteriori interventi pari alla differenza tra quanto prenotato e quanto impegnato. Tale scostamento risulta essere imputabile, in alcuni casi, ad una quantificazione presuntiva degli importi da riconoscere come debito fuori, ad esempio, per le spese legali quantificate in assenza di notula dell'avvocato.

Si raccomanda, quindi, di voler procedere alla quantificazione della spesa relativa ai debiti fuori bilancio in maniera puntuale e analitica, limitando il ricorso a criteri presuntivi, i quali dovranno essere eventualmente indicati nella relazione di accompagnamento al disegno di legge.

In sede di adozione degli atti di impegno di spesa, in presenza di importi effettivamente dovuti inferiori rispetto a quelli riconosciuti come debito fuori bilancio, si dovrà dare atto delle motivazioni di tali differenze, chiedendo espressamente la cancellazione della quota della prenotazione di impegno effettuata in sede di riconoscimento del debito che risulti eccedente rispetto all'importo effettivamente dovuto e liquidato, in modo da rendere nuovamente disponibili le risorse a tal fine accantonate.

Nel caso in cui il debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive gravi in solido sull'Ente ed altri soggetti, la struttura responsabile dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di spesa deve preventivamente accertare se il terzo abbia già provveduto al pagamento della propria quota di debito o, eventualmente, anche di quella a carico della Regione.

In caso di avvenuto pagamento da parte del terzo esclusivamente per la parte di propria competenza, il dirigente responsabile impegnerà e liquiderà al creditore solo l'importo di competenza della Regione, chiedendo contestualmente l'azzeramento delle maggiori prenotazioni di impegno di spesa assunte all'atto del riconoscimento del debito.

In caso di pagamento integrale da parte del terzo obbligato in solido, il dirigente responsabile dovrà impegnare e liquidare la quota di debito di competenza della Regione nei confronti del creditore, con delega alla riscossione a favore del terzo coobbligato che ha anticipato le somme, chiedendo l'azzeramento delle maggiori prenotazioni di impegno di spesa assunte.

Ove la Regione abbia riconosciuto quale debito fuori bilancio l'intero importo dovuto al creditore, comprensivo della quota dovuta dai terzi, e non siano già intervenuti pagamenti da parte dei terzi stessi, il dirigente responsabile impegnerà e liquiderà al creditore l'intero importo del debito fuori bilancio riconosciuto, procedendo contestualmente ad accertare l'entrata relativa alla quota anticipata, di competenza dei terzi.

6. Accordi transattivi

Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 73 e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti nel paragrafo 11 della *Relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020* ha richiamato l'attenzione della Regione "sul rispetto delle ordinarie procedure di spesa in caso di ricorso a transazioni, come osservato dallo stesso Collegio dei revisori dei conti in occasione dell'incontro del 2.8.2021 (cfr. verbale n. 15/2021). Gli accordi transattivi, a differenza dei debiti fuori bilancio che appaiono riconducibili alla nozione di "sopravvenienza passiva", presuppongono la preventiva definizione di un accordo con i creditori, consentendo in tal modo all'ente di prevedere tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento.

Ne consegue che l'impegno di spesa doveva essere assunto contestualmente all'approvazione della transazione: un'adeguata programmazione e una maggiore attenzione nelle procedure organizzative avrebbero consentito di assumere le spese secondo le ordinarie procedure contabili".

Si invitano, pertanto, le strutture in indirizzo a recepire tali indicazioni e a voler assicurare la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalle transazioni, sia giudiziali che stragiudiziali, già nella proposta deliberativa di autorizzazione alla transazione e ad assumere tempestivamente i successivi atti gestionali di impegno di spesa e liquidazione, una volta sottoscritto l'accordo.

Analogamente occorre procedere in caso di convenzioni di negoziazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Si richiama in proposito, tra le altre, la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, delibera del 10.11.2015, n. 396 secondo cui "come confermato dalla dottrina processual-civilistica, tale accordo, in quanto rimesso alla disponibilità delle parti che consensualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, può essere ricondotto funzionalmente al contratto di transazione. L'espletamento della procedura di negoziazione assistita, qualora abbia buon esito, consenta infatti al debitore di concordare e quindi di prevedere i tempi e i modi della prestazione dovuta allo stesso modo della transazione, rimanendone pertanto escluso quel carattere di sopravvenienza passiva che legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio".

Le presenti Linee Guida entreranno in vigore dal 1° dicembre 2021 e, con detta decorrenza, tutte le Strutture regionali si conformeranno ad esse.

Con l'entrata in vigore delle Linee Guida cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni ed indicazioni in materia. In particolare, cessa l'efficacia delle disposizioni impartite con la comunicazione GAB/COM/2015/0001 a firma del Presidente, diramata con nota AOO_022-751-14/09/2015 del Segretario della Giunta regionale p.t.


Le presenti Linee Guida saranno trasmesse, a cura della Segreteria generale della Presidenza, al Consiglio regionale ed al Collegio dei Revisori dei conti.

Allegati:

modulo di attestazione – Allegato A.1

circolare AOO_116/15110 del 22 dicembre 2020 – Allegato A.2

nota AOO_116/14750 del 14 dicembre 2020 – Allegato A.3.





Regione Puglia

DIPARTIMENTO
SEZIONE
SERVIZIO

Allegato A.1 allo schema di disegno di legge codice cifra _____

Modulo di attestazione su schema di disegno di legge di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118

OGGETTO:

Sussistenza dei presupposti di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio:

si attesta la presenza di tutti presupposti normativi necessari al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente schema di disegno di legge.

Si forniscono, in merito, le seguenti osservazioni/precisazioni:
(facoltativo)

in caso di debito fuori bilancio ex articolo 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 118/2011, per acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, si attesta che il bene o servizio acquisito rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e che le somme oggetto di riconoscimento rientrano nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'Ente.

Si fornisce, in merito, una sintetica dimostrazione dell'effettiva utilità che l'Ente ha riportato dalla prestazione/acquisizione e del relativo arricchimento (è possibile rinviare a quanto indicato nella relazione di accompagnamento).

Verifica dell'insussistenza di profili di responsabilità

si attesta che tutte le procedure amministrative poste in essere in relazione al debito fuori bilancio di cui al presente schema di disegno di legge sono state espletate nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie (ovvero indicare di seguito i motivi di contrasto o le criticità rilevate).

si attesta l'insussistenza di profili di responsabilità disciplinare
oppure

si dichiara di aver rilevato i seguenti elementi che hanno generato profili di responsabilità disciplinare:
(descrivere le responsabilità rilevate, dare atto dell'avvio di azioni disciplinari avviate e ogni altro elemento ritenuto utile)

si attesta l'insussistenza di elementi che integrano casi di responsabilità erariale
oppure

si dichiara di aver rilevato i seguenti elementi che integrano casi di responsabilità erariale:
(descrivere le responsabilità rilevate, dare atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Corte dei conti e ogni altro elemento ritenuto utile)

Bari, li

Il Dirigente
(Nome e Cognome)
Firma

ALLEGATO A.1

Roberto...

ALLEGATO A.2

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA - tipo: Protocollo in USCITA numero: r_puglia/AOO_116/PROT/22/12/2020/0015110

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE****SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA****SERVIZIO VERIFICHE DI REGOLARITÀ CONTABILE SULLA GESTIONE DEL
BILANCIO AUTONOMO E FINANZA SANITARIA**

Bari,

**AOO_116 /
PROTOCOLLO USCITA**Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Ai Dirigenti delle Sezioni Regionali

E, p.c.,

Ai Direttori di Dipartimento

Al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale

All'Autorità di Gestione P.O. F.E.S.R.-F.S.E.

All'Autorità di Gestione del P.S.R. 2014-2020 e F.E.A.M.P.

Al Responsabile del Coordinamento delle Politiche Internazionali

Ai Dirigenti, alle P.O. e, per il loro tramite, ai Funzionari della Sezione
Bilancio e RagioneriaAi referenti contabili della Sezione Bilancio e Ragioneria presso i
Dipartimentiloro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: liquidazione onorari e spese delle parti vittoriose, a seguito sentenze di condanna della Regione Puglia e conseguenti provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 – precisazioni ed istruzioni

In relazione all'oggetto, si forniscono, con la presente, chiarimenti e precise direttive agli uffici in indirizzo, al fine di adottare uniformi procedure, particolarmente per la liquidazione di onorari e spese in favore dei legali delle parti vittoriose, nei giudizi conclusi con sentenza di condanna della Regione Puglia, cui abbia fatto seguito procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

In primo luogo si richiamano, sul punto, le norme di riferimento:

- a) art. 91 c.p.c. rubricato "Condanna alle spese";
- b) art. 93 c.p.c. rubricato "Distrazione delle spese".



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

SERVIZIO VERIFICHE DI REGOLARITÀ CONTABILE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AUTONOMO E FINANZA SANITARIA

La norma, di cui al precedente sub a), prevede la liquidazione di spese ed onorari di difesa in favore della parte vittoriosa, salvo il caso della delega all'incasso, talvolta rilasciata, dalla medesima parte, in favore del proprio difensore.

Diversamente, con la norma di cui al successivo sub b), il giudice condanna la parte soccombente a liquidare onorari e spese di difesa, direttamente in favore dell'avvocato della parte vittoriosa, dichiaratosi "antistatario".

A riguardo, si evidenzia la necessità che i provvedimenti di impegno e liquidazione indichino, con la dovuta precisione, la fattispecie che ricorre, tra quelle normativamente previste, coerentemente con quanto disposto in sentenza e con i propedeutici atti di riconoscimento del debito proposti¹, secondo quanto di seguito sintetizzato:

- a.1) impegno e/o liquidazione in favore della parte vittoriosa;
- a.2) impegno e/o liquidazione in favore della parte vittoriosa, con pagamento da eseguirsi in favore di delegato alla riscossione diverso dal legale della parte vittoriosa;
- a.3) impegno e/o liquidazione in favore della parte vittoriosa, con pagamento da eseguirsi in favore dell'avvocato della medesima parte, quale delegato alla riscossione;
- b) impegno e/o liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa, in qualità di "antistatario".

Con riferimento alle ipotesi a.1) e a.2), non si rileva la necessità di fornire particolari direttive/chiarimenti, salvo l'invito ad aver cura di indicare negli atti:

- il regime fiscale del legale, per la verifica di esatta quantificazione delle somme da corrispondere, di cui andrà dato dettaglio, nel provvedimento;
- i dati anagrafici e l'IBAN della parte vittoriosa o di parte vittoriosa e delegato, laddove ricorra la fattispecie.

Più complesse, soprattutto sotto il profilo fiscale, le ipotesi previste dai precedenti punti a.3) e b).

In relazione all'ipotesi a.3), d'interesse i recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 35 del 15 Marzo 2019, con la quale si precisa l'obbligo dell'Ente soccombente di dover trattenere la ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, in tutti i casi in cui quanto liquidato all'avvocato di parte vittoriosa, quale delegato alla riscossione, abbia natura di reddito di lavoro autonomo, ritenendosi irrilevante distinguere i casi in cui il compenso sia corrisposto dal soggetto nei cui confronti la prestazione è resa o da un soggetto terzo.

Alla luce di quanto chiarito, in presenza di delega in favore del legale della parte vittoriosa, l'atto di liquidazione/pagamento, relativamente agli onorari e spese di difesa, salva l'ipotesi residuale in cui sia attestato, giusta delega alla riscossione, che le somme da erogare al difensore della parte vittoriosa munito di delega all'incasso, vadano a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute, di cui è data prova producendo copia di cortesia della fattura elettronica, ovvero copia cartacea emessa dall'avvocato difensore di controparte vittoriosa in favore del cliente committente (a seconda del regime del professionista), quietanzata a saldo - dovrà:

- dare evidenza della ritenuta d'acconto che l'Ente sarà tenuto ad operare, salvo il caso di professionista in regime dei minimi/forfettario;
- contenere specifica annotazione che "al pagamento è tenuta Regione Puglia in forza della condanna contenuta in sentenza", evidenziando il diritto o meno del professionista, salvo il caso del regime dei minimi/forfettario, di ottenere dall'Ente soccombente il pagamento dell'IVA, secondo quanto verrà di seguito precisato, in tema di rivalsa;
- essere corredato, per i professionisti in regime ordinario, da copia di cortesia della fattura elettronica, mentre per professionisti in regime dei minimi/forfettario, da copia cartacea della

¹ fornendo precisi riferimenti ai numeri delle prenotazioni assunte (distintamente per interessi, rivalutazione, spese procedurali e legali) ed agli eventuali atti di variazione adottati (in relazione agli accantonamenti, ove previsti, per sorte capitale)



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

SERVIZIO VERIFICHE DI REGOLARITÀ CONTABILE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AUTONOMO E FINANZA SANITARIA

fattura, essendo i medesimi esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica. A riguardo va chiarito che, se in sede di riconoscimento del debito e di impegno di spesa, può essere sufficiente il progetto di fattura, agli atti di liquidazione e di autorizzazione al pagamento, riconducibili alla presente fattispecie, andranno corredati da allegata documentazione fiscalmente valida, a fronte della quale la pubblica amministrazione, effettuate tutte le verifiche e gli adempimenti, anche di natura fiscale (es. sussistenza o meno degli obblighi di effettuare la ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R n. 600/1973/ sussistenza o meno degli obblighi di rivalsa IVA/sussistenza o meno degli obblighi di certificazione dei compensi erogati), autorizza la liquidazione ed il pagamento.

In ultimo, l'ipotesi sub b), vale a dire la liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa, in qualità di "antistatario".

Ove ricorra l'ipotesi appena descritta, fermo restando l'obbligo di precisare il regime fiscale del professionista, sarà obbligo del Servizio Proponente corredare l'atto di liquidazione con **copia della fattura di cortesia o cartacea (a seconda che il legale sia in regime ordinario o dei minimi/forfettario, come in precedenza precisato), emessa dall'avvocato difensore di controparte vittoriosa in favore del cliente committente:**

- con evidenza della ritenuta d'acconto che l'Ente sarà tenuto ad operare, salvo il caso di professionista in regime dei minimi/forfettario;
- con specifica annotazione che "al pagamento è tenuta Regione Puglia in forza della condanna contenuta in sentenza", evidenziando il diritto o meno del professionista, salvo il caso del regime dei minimi/forfettario, di ottenere dall'Ente soccombente il pagamento dell'IVA, secondo quanto di seguito precisato, in tema di rivalsa.

Con riferimento al tema della rivalsa, giova precisare che **gli atti di liquidazione di onorari dei difensori delle parti vittoriose, quando attinenti a legali in regime ordinario, vanno corredati da attestazione di eseguita verifica, già in sede di proposta di riconoscimento del debito, del diritto del legale al riconoscimento dell'IVA.**

Sul punto, si precisa, che l'IVA relativa all'onorario va riconosciuta, solo quando la parte vittoriosa non sia un soggetto passivo IVA o, pur essendo un soggetto passivo IVA, non abbia titolo per recuperare l'imposta. Diversamente, la parte vittoriosa, *potendo portare in detrazione l'IVA addebitata dal legale in fattura*, non potrà pretendere la liquidazione della medesima dalla parte soccombente. Al pari, in caso di distrazione, il professionista dovrà rivolgere al committente la richiesta di liquidazione dell'IVA, potendo ottenere da parte soccombente, esclusivamente quanto dovuto a titolo di onorario, spese, competenze e contributo CPA. Tanto, si ribadisce, in considerazione del diritto del committente ad esercitare la rivalsa di detrazione dell'imposta, in sede di liquidazione periodica, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72.

In ultimo, per affinità con l'ipotesi sub b), si forniscono istruzioni in materia di fatturazione ed adempimenti contabili-fiscali, per il pagamento dei compensi ed onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU di nomina giurisdizionale.

I CTU, al pari di quanto visto nella precedente ipotesi sub b), non emettono fattura nei confronti dell'Ente, bensì nei confronti del committente, in questo caso l'Amministrazione della Giustizia² che li ha nominati; pertanto, in caso di condanna dell'Ente alle spese per CTU, **non dovranno essere accettate fatture emesse dal CTU nominato dal Giudice, dovendo, invece, chiedere al medesimo, copia di cortesia della fattura elettronica emessa verso l'Amministrazione della Giustizia, al fine di consentire la liquidazione del compenso sulla base del dispositivo giurisdizionale (decreto di liquidazione del compenso o del fondo spese).**

² Secondo quanto stabilito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E/2018 con la quale l'Amministrazione finanziaria ha voluto escludere dal sinallagma commissione-prestazione le parti private in giudizio identificando il rapporto di committenza unicamente tra CTU e Amministrazione di Giustizia

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE****SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA****SERVIZIO VERIFICHE DI REGOLARITÀ CONTABILE SULLA GESTIONE DEL
BILANCIO AUTONOMO E FINANZA SANITARIA**

In presenza di decreto di liquidazione che ripartisce l'onere tra le parti, permanendo il vincolo di solidarietà tra le medesime, il CTU potrà attivarsi sull'altra parte in caso di mancato pagamento di quella onorata, valendo sempre le regole in tema di fatturazione sopra viste.

Circa l'**obbligo di dover trattenere la ritenuta d'acconto**, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R n. 600/1973, in sede di liquidazione dei compensi ed onorari da CTU, vale quanto detto in precedenza in tema di valutazioni sulla natura del reddito e/o regime fiscale del professionista, ritenendosi irrilevante distinguere i casi in cui il compenso sia corrisposto dal soggetto nei cui confronti la prestazione è resa o da un soggetto terzo.

Anche in questo caso, tutti gli adempimenti (versamento ritenuta, certificazione della stessa e mod. 770) restano a carico della parte onerata del pagamento.

Restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di precisazioni e chiarimenti, si invitano quanti in indirizzo ad adoperarsi per la capillare diffusione tra i dirigenti e funzionari interessati.

Cordialmente,

P.O. "V.R.C. Bilancio Autonomo,
Collegato e Finanza Sanitaria - n. 2"
dott.ssa Anna Maria Fasciano

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Regina Stolfa

Il Dirigente di Sezione
Dott. Nicola Paladino

ALLEGATO A.3



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

14 DIC. 2020

Bari,

AOO_116/14750

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art. 47 del D.Lgs n. 82/2005

Al Direttori di Dipartimento

Al Segretario Generale della Presidenza

Al Dirigenti delle Sezioni regionali

Al Coordinatore dell'Avvocatura regionale

**Al Responsabile del Coordinamento delle Politiche
internazionali**

**Al Responsabile della Struttura Speciale
Coordinamento Health Marketplace**

**Al Responsabile della Struttura Speciale
Comunicazione istituzionale**

loro caselle di posta elettronica istituzionale

**E p.c. Al Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale**

Al Segretario Generale della Giunta regionale

Al Segretario Generale del Consiglio regionale

loro caselle di posta elettronica istituzionale

www.regione.puglia.it

Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria
Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari
mail: sezione.bilancioragioneria@regione.puglia.it - pec: servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Con riferimento all'oggetto, con la presente si forniscono alcune precisazioni in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ovvero, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, da provvedimenti giudiziari idonei a integrare un titolo esecutivo, fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tale fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio si caratterizza, come osservato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile¹, dall'assenza di margini di discrezionalità in relazione all'*an* e al *quantum* del debito da riconoscere in virtù del provvedimento dell'Autorità giudiziaria e posto che, in assenza del riconoscimento, il creditore può azionare le normali procedure esecutive.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dall'articolo 38 *ter* del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) statuisce che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

La modifica apportata, con la diminuzione del termine da 60 a 30 giorni, mira a perseguire l'esigenza, più volte sottolineata anche dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti, che l'intero iter procedimentale amministrativo sia improntato al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, anche al fine di scongiurare il rischio di maggiori aggravii di spesa per l'ente. Pertanto, decorsi 30 giorni dalla ricezione del disegno di legge presso la struttura consiliare, la legittimità del debito fuori bilancio si intende riconosciuta con consequenziale obbligo della struttura regionale competente in ordine alla specifica procedura giudiziaria di predisporre tempestivamente, e in ogni caso non oltre l'esercizio finanziario di competenza, i relativi atti di impegno e liquidazione.

Tanto premesso, Si invitano tutte le Strutture regionali a verificare l'avvenuta conclusione dell'iter amministrativo dei debiti fuori bilancio riconosciuti, anche per decorrenza dei termini, nel corso del presente esercizio finanziario, accertando l'avvenuta assunzione dei relativi provvedimenti di impegno e liquidazione e assumendo tempestivamente, e in ogni caso nell'ambito dell'esercizio finanziario di competenza, i consequenziali provvedimenti di impegno e di liquidazione ove gli stessi non siano stati ancora assunti.

Si invitano in ogni caso le Strutture in indirizzo a monitorare l'iter dei disegni di legge dei debiti fuori bilancio riconoscibili per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e, con riferimento ai debiti fuori bilancio per i quali il decorso dei termini scade nel successivo esercizio finanziario, a verificare, di concerto con le strutture consiliari, la necessità di aggiornare il referto tecnico ove la copertura sia stata inizialmente prevista nell'esercizio di presentazione del disegno di legge.

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(dott. Nicola Paladino)



Il Direttore del Dipartimento
(dott. Angelosante Albanese)

Allegato unico alla deliberazione
n. 1706 del 25/11/2021
composta da n. 16 fasciate

Il Segretario della G.R.

Dott.ssa Anna Lobosco

¹ Cfr. ex multis Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia deliberazione n. 29/2018/PAR e Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 2/2018/PAR.

www.regione.puglia.it

Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria
Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari
mail: sezione.bilancio ragioneria@regione.puglia.it - pec: servizio: bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it